



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare – illecito disciplinare – carattere speciale – effetti sotto il profilo sostanziale e processuale  
- violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità - art. 4, comma 2, CGS - caratteri – non tassatività

## **Descrizione**

Il carattere speciale e peculiare dell'illecito sportivo si riverbera sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale. Quanto al primo, la specialità dell'ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall'art. 4, comma 2, CGS, con i riferimenti agli obblighi di lealtà, correttezza e probità, impediscono di enucleare, come nel diritto penale, un criterio di tassatività e determinatezza delle fattispecie illecite, la cui individuazione caso per caso è invece rimessa, in ultima istanza, al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva. Quanto al secondo profilo, di carattere processuale, la peculiarità dell'illecito sportivo trova una significativa corrispondenza nel grado di prova richiesto per ritenere sussistente una violazione, che deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 24/CFA/2021-2022/D

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Tucciarelli

## **Riferimenti normativi**

art. 4, comma 2, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0024 CFA del 21 ottobre 2021 (Sig. Bartolini Luciano)**